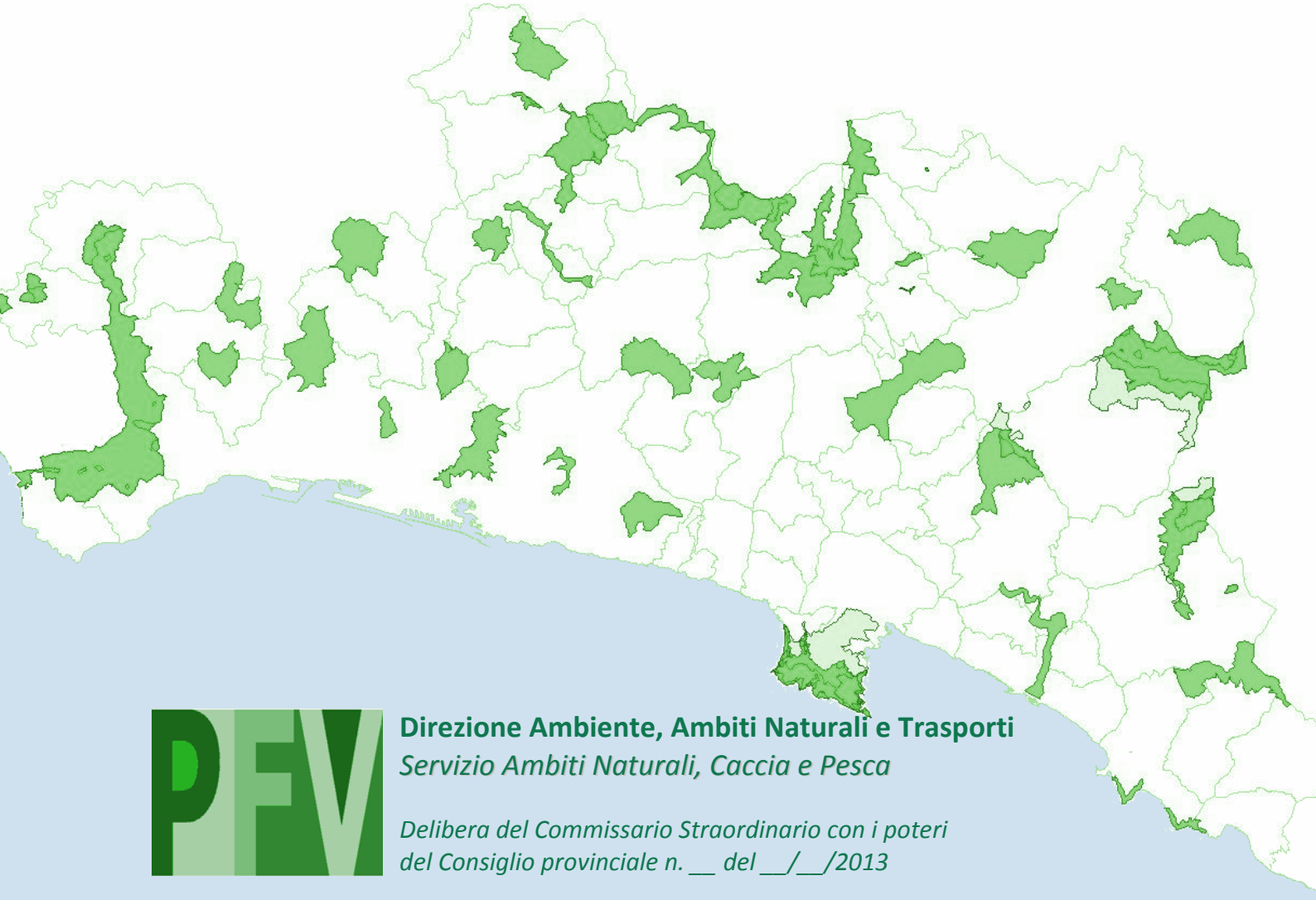
Provincia di Genova

Piano Faunistico Venatorio

valutazione ambientale strategica

sintesi non tecnica



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Ambiti Naturali, Caccia e Pesca

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. __ del __/__/2013

Sommario

La valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova 3
La pianificazione faunistico venatoria 3
Iter di approvazione 4
Rapporto e interazioni con altri pertinenti piani e programmi 5
Obiettivi generali 6
Coerenza esterna 6
Descrizione del processo partecipativo 7
Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente 8
Obiettivi specifici e coerenza interna 8
Descrizione dell'opzione zero 9
Alternative di pianificazione 10
Possibili effetti significativi sull'ambiente 10
SINTESI DELLO STUDIO DI INCIDENZA 12
La valutazione di incidenza 12
PFV e rete Natura 2000 12
Metodi 13
Sezione I Contenuti del PFV 13
Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia 13
Comprensori faunistici omogenei 13
Zone protette provinciali 14
Fondi chiusi 15
Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 15
Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 15
Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili 16
Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile 16
Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile 17
Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie 17
Ambiti Territoriali di Caccia 18
Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi 18
Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat 19
Aree boscate percorse dal fuoco 19
Pareti di roccia 19
Sezione II Attività previste dal PFV 20
Caccia al Cinghiale a squadre 20

Caccia di selezione 21
Caccia da appostamento 21
Caccia vagante 22
Controllo faunistico 22
Prevenzione danni 24
Miglioramenti ambientali 25
Censimenti 25
Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia 26
Immissioni 26
Sezione III Sintesi delle incidenze, misure di mitigazione, valutazioni di incidenza successive 27
Incidenze negative 28
Incidenze positive 28
Mitigazione delle incidenze e valutazioni d'incidenza successive 29
Conclusioni studio d'incidenza 30
Monitoraggio del PFV 30

La valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova

La presente **Sintesi non tecnica** è redatta nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano faunistico venatorio (PFV) della Provincia di Genova e costituisce il riepilogo delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale.

Il Rapporto ambientale, oltre a includere lo Studio di incidenza, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PFV.

La pianificazione faunistico venatoria

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La l. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica omeoterma - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento, comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC).

Il PFV comprende:

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/94 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV provinciale comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC;
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR n. 387/11) pongono in evidenza la necessità di individuare con il PFV, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:
- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della l. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l.r. n. 4/99 e ss.mm.ii;
- i fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 29/94.

Iter di approvazione

L'iter di approvazione del PFV si avvia a seguito dell'emanazione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
La procedura di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.
Gli Indirizzi regionali, approvati con DGR 387 del 15 aprile 2011, sono stati ricevuti dalla Provincia di Genova il 23 giugno 2011.

Il piano è accompagnato da apposito Studio di incidenza ai sensi del DPR 357/97, della l.r. 28/09 e della DGR 30/13. La relativa valutazione di incidenza è di competenza della Regione, che la effettua nell'ambito della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale.
Il piano è trasmesso alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
L'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.
Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'Albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta provinciale; la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono lo stesso iter sopra descritto in relazione alle parti oggetto di modifica.

Il PFV ha durata quinquennale, ma resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

Rapporto e interazioni con altri pertinenti piani e programmi

Le principali, se non esclusive, interazioni del PFV con altri piani avvengono con la pianificazione dei Parchi e della rete Natura 2000, entrambe sovraordinate.
Parchi e riserve naturali, secondo quanto stabilito dalla l. 394/91, definiscono ampi territori con divieto di caccia, che contribuiscono a determinare la percentuale di territorio protetto a livello provinciale.
I piani dei quattro Parchi naturali regionali presenti in Provincia di Genova (Antola, Aveto, Beigua e Portofino), approvati nel 2001/02, sono attualmente in fase di revisione e aggiornamento.

Più articolata e in divenire è l'interazione con la rete Natura 2000, di cui si deve comunque tenere conto nella pianificazione e programmazione territoriale (art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.); inoltre, una volta approvate le misure di conservazione, le stesse sono sovraordinate anche alla pianificazione dei Parchi (art. 4 l.r. 28/09).

La misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei siti Natura 2000 dovranno essere recepiti dalla pianificazione e gestione faunistico-venatoria provinciale; nel caso di modifiche sostanziali al quadro definito dal PFV, dette misure e piani potranno condurre alla modifica del PFV, con le procedure previste per l'approvazione.

Obiettivi generali

Sulla base della normativa, che ne prescrive i contenuti, possono essere individuati i seguenti obiettivi principali del PFV:

I. **tutelare la fauna,** con la protezione accordata dagli istituti a ciò finalizzati (Zone protette provinciali - Zpp: Oasi, ZRC, Valichi montani), le previsioni relative ai miglioramenti ambientali a fini faunistici, le indicazioni gestionali relative a specie protette ed habitat;
II. **regolamentare l'esercizio venatorio,** con le indicazioni gestionali relative alle specie di interesse venatorio, la definizione degli ATC, le previsioni inerenti appostamenti fissi, zone addestramento cani, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
III. **tutelare le attività agro-silvo-pastorali dai danni provocati dalla fauna e dall'attività venatoria**, attraverso una razionale definizione delle aree di divieto venatorio e la definizione di efficaci criteri per prevenirli e risarcirli;
IV. **fornire indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat di interesse faunistico venatorio** attraverso i criteri per la gestione delle Zpp e per l'incentivazione degli interventi di miglioramento ambientale;
V. **mitigare o annullare eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalla rete Natura 2000**, generate soprattutto dall'attività venatoria, attraverso l'analisi effettuata nello Studio di incidenza e l'applicazione delle misure di mitigazione individuate e proposte.

Coerenza esterna

Il PFV è, come già visto, lo strumento di pianificazione che discende dalla l. 157/1992, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,* e dalla relativa norma regionale (l.r. 29/1994 e ss.mm.ii.). L'art. 1 della legge stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
Nello stesso articolo, la legge dà attuazione alla direttiva 2009/147/CE (che sostituisce ed abroga la direttiva 79/409/CEE), alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici (Convenzione di Parigi), alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).

Gli Indirizzi regionali (DGR 387/11) stabiliscono che la pianificazione faunistico-venatoria tenga adeguatamente conto della rete Natura 2000. Tale principio è il riflesso di quanto disposto dal DPR 357/97 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* e ss.mm.ii., il quale prevede che i piani faunistico-venatori e le loro varianti siano soggetti a valutazione di incidenza qualora interessino i siti della rete Natura 2000.
Il DPR disciplina a livello nazionale l'adozione delle misure previste dalla direttiva Habitat. A livello regionale, analoga funzione è svolta dalla l. 28/09 *Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*.

Gli Indirizzi regionali richiamano l'importanza delle aree di divieto di caccia rappresentate da Parchi e Riserve nazionali e regionali, la cui normativa di riferimento è rappresentata dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/95.

Gli obiettivi di tutela ambientale discendenti dalla normativa sopra richiamata e pertinenti al PFV riguardano la biodiversità e sono così sintetizzabili:

- obiettivi di tutela delle specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Allegato I) e alle Convenzioni internazionali di Berna e di Parigi, recepiti nella l. 157/92 e, di conseguenza, nella l.r. 29/94. Gli stessi obiettivi sono dichiarati nelle convenzioni internazionali di Bonn e di Rio, oltre che nella Direttiva 92/43/CEE (Allegato IV);
- obiettivi di tutela degli habitat, che discendono dalla Convenzione di Berna (art. 4) e, nell'ambito della rete Natura 2000, dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, recepiti con il DPR 357/97 e, di conseguenza, con la l.r. 28/09;
- obiettivi di utilizzo sostenibile della fauna selvatica previsti dalle Convenzioni di Berna (art. 7, Allegato III), di Parigi (art. 8) e di Bonn, dalle Direttive 92/43/CEE (Allegato V) e 2009/147/CE (Allegato II) e presenti nella l. 157/92 e nella l.r. 29/94.

Il PFV, redatto in conformità alla l. 157/92, alla l.r. 29/94 e agli Indirizzi regionali, deve essere necessariamente coerente con gli obiettivi delle convenzioni, delle direttive e delle altre norme citate.
La coerenza con la normativa riguardante la rete Natura 2000 è stata ricercata a partire dalla definizione delle previsioni del PFV e nella successiva redazione dello Studio di incidenza, parte integrante del Rapporto Ambientale.

Descrizione del processo partecipativo

Preliminarmente alla redazione del PFV si è ritenuto utile raccogliere una prima serie di osservazioni e proposte e, successivamente, procedere all'aggiornamento e revisione del PFV.
Sono stati invitati a presentare in forma scritta le proprie osservazioni e proposte i componenti del Comitato faunistico-venatorio provinciale, organo tecnico-consultivo in materia di caccia.

Il Comitato è composto dal Presidente o dall'Assessore Delegato, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari.

La stessa richiesta di indicazioni è stata estesa agli Ambiti Territoriali di Caccia, in qualità di strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla l. 157/92 e danno attuazione, per quanto di competenza, ai piani faunistico-venatori provinciali e agli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
Le proposte ricevute sono state esaminate e in numerosi casi accolte in sede di redazione del PFV.

Successivamente alla redazione del PFV e prima dell'adozione dello stesso, il Comitato faunistico-venatorio provinciale è stato nuovamente consultato nel corso della specifica seduta convocata il 17 giugno 2013, nel corso della quale è stata illustrata la bozza di PFV.
Tale ulteriore passaggio è stato effettuato in conformità all'art. 6 l.r. 29/94, il quale prevede che il PFV sia approvato sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale.

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente

L'inquadramento del territorio della Provincia di Genova è stato realizzato in funzione degli aspetti direttamente pertinenti alla pianificazione faunistico venatoria.

Il comparto biodiversità è stato preso in considerazione in modo specifico all'interno dello Studio di incidenza e nel testo del PFV, con l'aggiornamento delle informazioni relative allo status delle specie di interesse conservazionistico o gestionale.
L'analisi ambientale nel Rapporto ambientale è stata pertanto focalizzata su due comparti: il primo è rappresentato dagli aspetti agro-vegetazionali, in relazione all'evolversi dell'assetto vegetazionale, con riferimento alla pressante problematica dei danni all'agricoltura e al controllo faunistico del Cinghiale.
Il secondo elemento descrittivo, con attinenze di ordine socio-economico e demografico, è rappresentato dall'esame dell'attività venatoria attraverso l'analisi dei dati relativi alla popolazione di cacciatori residenti e al prelievo venatorio effettuato sul territorio della Provincia di Genova.

Il quadro di analisi iniziale definisce, in sintesi, un assetto del territorio provinciale caratterizzato dalla progressiva riduzione delle attività agricole dell'entroterra, con espansione e strutturazione di ambienti naturali di tipo forestale, e un'attività venatoria che vede ridurre il numero dei praticanti, in un contesto di invecchiamento della popolazione di cacciatori, con un forte squilibrio tra costa ed entroterra.
L'aggiornamento dello status delle specie di interesse conservazionistico e venatorio conferma come la fauna presente nel territorio provinciale sia ricca e diversificata, in particolare per quanto concerne gli ungulati e i carnivori, mentre appaiono in difficoltà le specie legate agli ambienti aperti, soprattutto quelle di tradizionale interesse venatorio (Lepre e Pernice rossa), ancora legate alla pratica del ripopolamento.
Il prelievo del Cinghiale rappresenta la forma di caccia dominante, per numero di capi abbattuti e interesse presso i cacciatori; i rilevanti danni causati all'agricoltura (e non solo) da tale specie, non sono del tutto indipendenti dalle modalità di caccia (la braccata) oggi impiegata in modo esclusivo, ed impongono la realizzazione, ogni anno, di un crescente numero di interventi di controllo faunistico.
La caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria è praticata da un numero di cacciatori pressoché costante.
È in crescita l'interesse per la caccia di selezione a Capriolo e Daino, caratterizzata da una completa sostenibilità e da un impatto trascurabile sull'ambiente, mentre la proposta di unità di gestione specialistiche per il prelievo sostenibile della Lepre, svincolato da azioni di ripopolamento, pur concretizzatasi in un'esperienza nell'ATC GE 1, non ha incontrato un interesse duraturo da parte dei cacciatori.

Obiettivi specifici e coerenza interna

Sulla base del quadro di analisi e tenuto conto degli obiettivi generali del PFV è stato possibile individuare i seguenti obiettivi specifici:

1. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda le aree strategiche per la tutela del Lupo e dei rapaci rupicoli;
2. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda aree per la protezione dell'avifauna migratoria in territori rappresentativi degli habitat presenti nella realtà provinciale, attraverso Valichi montani e Oasi finalizzate alla salvaguardia dell'avifauna migratoria;

3. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda aree periurbane di interesse naturalistico in cui siano presenti varie forme di fruizione del territorio;
4. promuovere l'integrazione con la gestione faunistica operata dai Parchi, anche nelle aree contigue e nei SIC gestiti dai relativi Enti;
5. gestire i territori con compresenza di SIC e Zpp, attraverso azioni coerenti con gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000;
6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio;
7. disincentivare e ridurre il ricorso al ripopolamento;
8. introdurre la possibilità di utilizzare forme di caccia del Cinghiale meno impattanti sugli ecosistemi, come girata e caccia di selezione;
9. costituire uno strumento in grado di essere coerente con misure di conservazione e piani di gestione della rete Natura 2000 che interessino il territorio oggetto di pianificazione faunistico venatoria;
10. recepire le misure normative inerenti al superamento delle munizioni contenenti piombo;
11. promuovere la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali;
12. acquisire informazioni utili sulla consistenza faunistica.

Le previsioni del PFV sono state definite e redatte in funzione della realizzazione degli obiettivi specifici sopra descritti, a loro volta individuati per la soluzione delle criticità riscontrate nel quadro d'analisi iniziale. Il legame di consequenzialità logica dei tre aspetti è ineluttabilmente riferibile ad una coerenza interna tra gli stessi.

Descrizione dell'opzione zero

L"opzione zero" è rappresentata dallo scenario di riferimento attuale e dalla sua possibile evoluzione in assenza dell'approvazione e attuazione del PFV.
Il piano faunistico venatorio approvato nel 2003 risente inevitabilmente di un quadro di analisi (faunistica, territoriale, normativa) e di pianificazione datato di oltre un decennio.

Senza l'attuazione del PFV i suoi obiettivi generali e specifici non potranno essere interamente perseguiti, per cui sono prevedibili i seguenti effetti sullo stato dell'ambiente, da riferirsi a:

1. **inadeguata tutela della fauna**, per la definizione di un sistema di Zpp non più idoneo alle esigenze attuali di tutela e produzione della fauna;
2. **inadeguata regolamentazione dell'esercizio venatorio**, per l'assenza di previsioni volte a promuovere forme venatorie differenziate e specialistiche;
3. **insufficiente tutela delle attività agro-silvo-pastorali**, con il perdurare di rilevanti criticità per i danni da ungulati sulle attività economiche, a causa del mantenimento di Zpp o di settori di Zpp che rappresentano, per le elevate densità di cinghiali raggiunte, una criticità per le attività agricole, con effetti sociali, paesaggistici, economici, nonché - laddove presenti - su habitat di interesse comunitario;
4. **indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat parzialmente superati,** in quanto non ancora esplicitamente integrati con le finalità di conservazione della rete Natura 2000;
5. **mancata adozione e applicazione delle misure di mitigazione** proposte, con il perdurare delle criticità emerse nello studio di incidenza e l'impossibilità di monitorarne gli effetti ambientali attraverso l'utilizzo degli indicatori proposti.

Naturalmente, sarebbero depotenziati o disattesi anche gli obiettivi specifici individuati per il PFV, in particolare quelli riferiti alla definizione del sistema delle Zpp (obiettivi specifici 1, 2 e 3) e quelli che definiscono la regolamentazione dell'attività venatoria e rappresentano i principali elementi innovativi della presente pianificazione (obiettivi specifici 6, 7 e 8), mentre altri importanti principi di gestione,

esplicitati dal PFV, rimarrebbero privi di un'enunciazione, con valore di indirizzo, a livello di pianificazione provinciale (obiettivi specifici 4, 5, 9 e 10).

Alternative di pianificazione

La sintesi delle alternative di pianificazione è svolta nell'ambito dello Studio di incidenza, contestualmente all'analisi dei contenuti del PFV.
Alcune ulteriori criticità sono legate ad alternative dipendenti da fattori in grado di variare il quadro normativo e disciplinare entro il quale il PFV è stato redatto. Tali criticità potranno essere in grado di verificarsi durante il percorso di approvazione del PFV o in fase successiva all'approvazione, rendendo potenzialmente necessario un suo adeguamento. Si evidenziano in particolare tre aspetti:

Ricorso sugli Indirizzi regionali
Contro la DGR 387/2011, che ha approvato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, è stato presentato un ricorso al TAR Liguria da parte delle Associazioni WWF e VAS. L'udienza pubblica è fissata per il 17 ottobre 2013.

Pianificazione dei Parchi naturali regionali
Anche la pianificazione dei Parchi naturali regionali (Antola, Aveto, Beigua e Portofino), risalente al 2001/2002, è in corso di revisione ed aggiornamento (art. 18 l.r. 12/05).
Tale pianificazione influisce direttamente sull'estensione delle aree di divieto di caccia ed è sovraordinata al PFV.

Approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione della rete Natura 2000
Infine, sono in corso di definizione, da parte della Regione, le misure di conservazione per i SIC del territorio provinciale, appartenenti alle regioni biogeografiche mediterranea e continentale, ai quali farà seguito, nel periodo di applicazione del PFV, anche l'approvazione di alcuni piani di gestione dei SIC e della ZPS Beigua-Turchino.

Possibili effetti significativi sull'ambiente

Di seguito sono presi in considerazione i potenziali effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del PFV, in riferimento ai differenti comparti ambientali.

Aria e fattori climatici
Il comparto aria e fattori climatici non è interessato dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente, né indirettamente.

Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
Le acque superficiali, sotterranee e il ciclo idrico integrato non sono interessati dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Suolo e sottosuolo
L'uso del piombo nelle munizioni da caccia - con potenziali effetti di accumulo, in particolari circostanze, nel suolo - è affrontato nel contesto dello Studio di incidenza, in riferimento ad appostamenti fissi e ZAC.
Il sottosuolo non è interessato dagli effetti diretti o indiretti del PFV e delle attività connesse.

Aspetti agro-vegetazionali

Per quanto riguarda gli aspetti agro-vegetazionali, l'aspetto più rilevante è rappresentato dall'impatto dei danni provocati dalla fauna selvatica, Cinghiale *in primis*. Tale impatto è già stato esaminato nel contesto del quadro di analisi iniziale.

Tra le previsioni del PFV volte, tra l'altro, anche alla mitigazione di tale impatto, si richiamano l'individuazione delle Zpp, i criteri per il risarcimento e la prevenzione dei danni, la regolamentazione del prelievo venatorio, il controllo faunistico (del Cinghiale e di altre specie).

Le strategie e le azioni previste dall'Amministrazione provinciale attraverso il PFV sono descritte ed esaminate nello Studio di incidenza, dove anche tali aspetti sono stati esaminati in un contesto provinciale generale e non soltanto per i siti della rete Natura 2000.

Biodiversità

Il comparto biodiversità è trattato in modo esteso nello Studio di incidenza, al quale si rinvia per i relativi approfondimenti.

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Lo Studio di incidenza evidenzia gli effetti positivi che le attività di miglioramento ambientale (condotte in Zpp o nella rete Natura 2000, ma anche da parte degli ATC e dai titolari di appostamenti fissi o ZAC) possono determinare in termini di conservazione di aspetti caratteristici del paesaggio montano della Provincia di Genova, legati in particolare allo svolgimento di pratiche agricole e di allevamento tradizionali.

Inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il rumore legato alla detonazioni delle armi da caccia, quale potenziale fonte di disturbo per la fauna, è preso in considerazione nello Studio di incidenza.

Il comparto non è interessato in altre forme dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Energia

Il comparto energia non è interessato dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Rifiuti

L'eventuale abbandono di rifiuti da parte dei cacciatori, comprese le cartucce utilizzate, oltre a costituire un'attività illecita e sanzionabile, non sembra rappresentare un impatto significativo sull'ambiente, e non è comunque connesso, se non in modo remoto, con il PFV e le relative previsioni ed attività connesse.

Salute umana

L'utilizzo delle munizioni contenenti piombo può comportare implicazioni, oltre che su fauna e suolo, anche sulla salute umana.

L'impatto sulla salute umana, determinato dal consumo di selvaggina contenente frammenti di piombo, a sua volta causato dall'utilizzo di munizioni contenenti piombo, discende dalla tipologia di munizioni finora adoperate nel corso delle attività di caccia che presuppongono l'uso del fucile.

Si auspica, concordando con una recente pubblicazione ISPRA, il superamento graduale dell'utilizzo del piombo, sulla base di specifici provvedimenti legislativi.

Altro effetto indiretto sulla salute umana è rappresentato dalla problematica, in crescita, delle collisioni di auto e motoveicoli con animali di grossa taglia, essenzialmente ungulati, con frequenti danni alla salute umana oltre che ai mezzi e agli esemplari coinvolti.

Rispetto a tale impatto il nesso di causalità con la pianificazione faunistico venatoria è remoto e comunque non significativo né determinante.

Gli impatti rilevati non sono trasmissibili in realtà amministrative confinanti.

SINTESI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza

La valutazione di incidenza è un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione dei SIC e delle ZPS; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva valutazione.

La procedura di valutazione di incidenza dei piani è compresa nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.
L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza. In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.

PFV e rete Natura 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati dalla stessa Direttiva e dalla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), aree che al termine dell'iter di approvazione costituiranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).
In Liguria la rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 *Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità*.

In provincia di Genova sono presenti 36 SIC (dei quali 27 terrestri e 9 marini) e una ZPS.
L'Amministrazione provinciale è stata individuata dalla l.r. 28/09 quale Ente gestore di 10 SIC terrestri.
Nello Studio di incidenza non sono considerati i 9 SIC marini, compresi interamente in aree non appartenenti al TASP, oggetto della pianificazione faunistico venatoria.

La rete Natura 2000 interessa il territorio della Provincia di Genova per un'estensione complessiva di 46.548,95 ettari, pari al 27,39% del TASP provinciale.

L'approvazione della l.r. 28/09 ha inoltre individuato la rete ecologica regionale, costituita:
- dall'insieme dei siti della rete Natura 2000;
- dalle aree protette (Parchi e Riserve naturali);
- dalle aree di collegamento ecologico-funzionali;
- da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

Metodi

Lo Studio di incidenza del PFV è finalizzato alla valutazione degli effetti del PFV sugli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per consentire alla Regione Liguria di effettuare la valutazione di incidenza del piano.

Nelle differenti analisi condotte nel corso dello Studio sono state oggetto di valutazione le specie che possono direttamente o indirettamente essere oggetto di incidenza; si tratta, prevalentemente ma non esclusivamente, di entità appartenenti alla fauna omeoterma.
Per specie ed habitat sono state ricercate le incidenze dirette o indirette, accertate o potenziali, secondo un criterio prudenziale ispirato al principio di precauzione.

Lo studio di incidenza del PFV si articola in tre sezioni:

I. esame dei contenuti obbligatori del piano, per individuare le incidenze determinate dalle scelte effettuate a livello pianificatorio, con la discussione di eventuali soluzioni alternative;
II. analisi delle attività attese, previste o correlate all'applicazione del PFV, ponendo le stesse in relazione ai contenuti del piano, al fine di individuarne le incidenze significative;
III. sintesi delle due sezioni precedenti, individuazione delle misure di mitigazione atte ad annullare o attenuare gli impatti significativi discendenti dal PFV e definizione delle attività da sottoporre a valutazione di incidenza.

Sezione I
Contenuti del PFV

Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia

L'individuazione del TASP provinciale è effettuata a partire dall'analisi delle categorie della carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria (anno 2012), sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.
La determinazione del TASP venabile avviene per sottrazione successiva degli istituti che prevedono il divieto di caccia. Tale operazione - effettuata a livello informatico- non determina evidentemente alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Comprensori faunistici omogenei

La suddivisione del territorio provinciale in comprensori faunistici omogenei è effettuata sulla base delle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, ai sensi dell'art. 6 comma 1 l.r. 29/94.
Tale suddivisione, effettuata a livello cartografico, non determina alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Zone protette provinciali

L'individuazione del sistema delle Zone protette provinciali (Zpp) rappresenta la parte più significativa e concreta del PFV: definisce gli istituti di protezione della fauna e divieto venatorio rappresentati da Oasi, Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), Valichi montani.

L'istituzione delle Zpp ha incidenza positiva non solo per l'azzeramento degli impatti derivanti dall'esercizio venatorio, ma anche per la riduzione del disturbo in genere (vietato in tali aree dall'art. 47, comma 1, lett. b) l.r. 29/94), la maggiore vigilanza, gli eventuali miglioramenti ambientali, in particolare ove vi sia compresenza con i siti della rete Natura 2000.

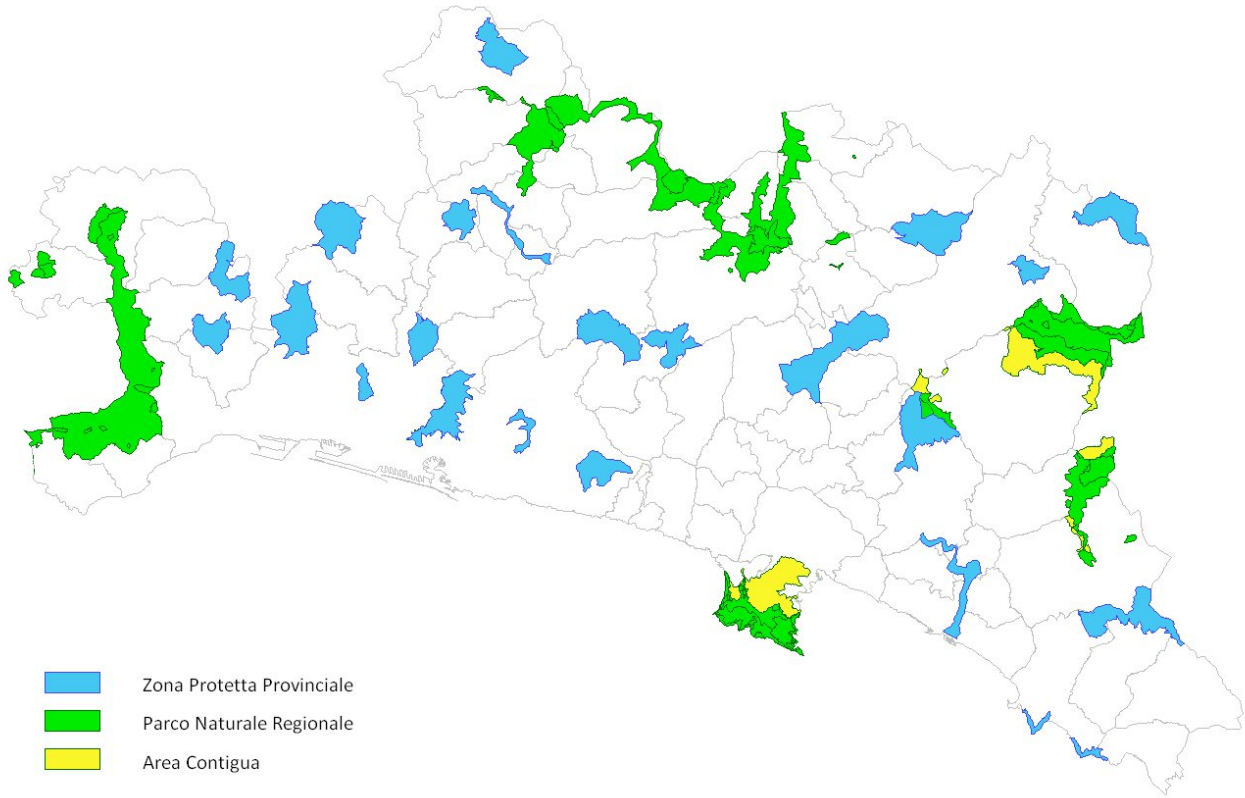


figura 1 - Le Zone protette provinciali definite dal PFV in rapporto ai Parchi naturali regionali e alle relative Aree contigue.

Il PFV individua 22 Zone protette provinciali: conferma i confini di 10 Zpp, varia la perimetrazione di 9 zone, ne istituisce 2 nuove e ne sopprime altrettante.

Per tutte le dieci Zpp invariate, la conferma della perimetrazione definita dalla precedente pianificazione faunistico-venatoria provinciale, già sottoposta a valutazione d'incidenza, definisce un'incidenza nulla, confermando in cinque aree della rete Natura 2000 la tutela aggiuntiva del vincolo venatorio.
Le Zpp modificate, in riduzione o ampliamento, sono state variate per una più razionale individuazione dei confini, un migliore controllo del Cinghiale in funzione della salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, la tutela di habitat aperti di interesse conservazionistico e faunistico-venatorio.
L'incidenza delle modifiche effettuate è nulla o positiva.

Entrambe le Zpp di nuova istituzione definiscono un'incidenza positiva su habitat e specie tutelati dalla rete Natura 2000, mentre le due soppressioni determinano un'incidenza rispettivamente nulla e non significativa.

Complessivamente, si può quindi affermare che la revisione del sistema delle Zpp non definisce incidenze significative, se non positive, su specie ed habitat tutelati dalla Rete Natura 2000.

Le Zpp, inoltre, rappresentano elementi integrati nella rete ecologica, sia per le ampie sovrapposizioni con i siti della rete Natura 2000, sia in qualità di ulteriori elementi di connessione tra le parti che compongono la rete regionale. Le Zpp svolgono in tal modo un ruolo particolarmente importante per specie di interesse comunitario che possono subire un impatto significativo da parte dell'attività venatoria.

Fondi chiusi

Il PFV non ha alcun potere pianificatorio in ordine ai fondi chiusi realizzati da privati, dei quali prende semplicemente atto secondo quanto previsto dalla normativa e computando, in sede di piano, l'estensione del territorio sottratto all'esercizio venatorio dagli stessi.
Di conseguenza, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV in relazione alla realizzazione dei fondi chiusi, diritto del proprietario sancito dall'art. 841 del Codice civile.

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale e il PFV non ne prevede l'istituzione.
Da tale previsione, che sostanzialmente conferma lo stato attuale, non discende alcun impatto significativo sull'ambiente né alcuna incidenza per la rete Natura 2000.

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale; il PFV, confermando le previsioni della precedente pianificazione, assegna ai centri privati un'estensione massima del 3% del TASP, con esclusione di SIC e ZPS.
I potenziali impatti ambientali derivanti da tale istituto, non recintato e nel quale è vietato l'esercizio venatorio, sono essenzialmente derivanti da un'eccessiva concentrazione degli esemplari oggetto di produzione.
L'incidenza sui siti della rete Natura 2000 potrà, per quanto stabilito dal PFV, essere solo indiretta.
Tuttavia, l'assenza di recinzione che caratterizza tali istituti, assieme alle caratteristiche ancora non ben definite degli stessi a livello normativo e regolamentare, suggerisce l'adozione, a livello precauzionale, della procedura di valutazione di incidenza per ogni nuova realtà.

Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili

In linea con quanto disposto dagli indirizzi regionali e dalla precedente pianificazione provinciale, il nuovo PFV computa le aree di divieto di caccia individuate entro il raggio di m 100 da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di m 50 dalle vie di comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1 lett. e) della L. 157/92.
Il riconoscimento di tali fasce di rispetto, senza che ciò vada a scapito della necessaria istituzione delle Zone protette provinciali nelle aree a ciò vocate, viene confermato dal precedente piano faunistico; dalla conferma di tale scelta di pianificazione, non discende alcun impatto ambientale significativo.
Nel rispetto di tali principi, non è neppure possibile individuare alcuna incidenza significativa per specie ed habitat della rete Natura 2000.

Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Il PFV destina alle Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile (ZAC) una percentuale massima del 3% del TASP provinciale, previa valutazione di incidenza per ogni nuova istituzione o rinnovo con modifiche all'interno dei SIC. Tale previsione ricalca le scelte della precedente pianificazione, non introducendo alcuna variazione rispetto al quadro previgente né, conseguentemente, alcuna potenziale incidenza aggiuntiva su habitat e specie.

Le aree attualmente autorizzate interessano lo 0,45 % del TASP provinciale.

Nei siti della rete Natura 2000 della Provincia di Genova sono ad oggi presenti dieci ZAC.
Lo Studio conferma la validità delle relative aree per l'utilizzo come ZAC, alla luce dell'incidenza non significativa delle attività realizzabili.
Il PFV non introduce alcuna disciplina aggiuntiva in merito ai periodi per le attività cinofile, demandando eventuali limitazioni e mitigazioni ai singoli atti autorizzativi, in accordo con gli esiti delle rispettive valutazioni d'incidenza.
Tale opzione, consistente in una mera presa d'atto delle norme vigenti, non determina evidentemente alcuna incidenza specifica.
Pertanto, alla luce di quanto osservato, il PFV determina un'incidenza nel complesso non significativa, sia nell'individuazione delle zone, sia nella presa d'atto dei periodi per l'attività di allenamento, addestramento dei cani da caccia e per le prove cinofile.

Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile

Il PFV conferma dalla precedente pianificazione sia il metodo di individuazione delle zone in cui gli appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, sono collocabili, sia il loro numero massimo ammissibile.

Il PFV individua le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi in tutto il TASP provinciale venabile, inclusa la rete Natura 2000, con esclusione della fascia di m 200 attorno ai confini di Oasi , ZRC, Parchi e Foreste regionali. Tale previsione adegua alla normativa le scelte della precedente pianificazione, non introducendo alcuna variazione rispetto al quadro previgente né, conseguentemente, alcuna potenziale incidenza aggiuntiva su habitat e specie.

L'eventuale incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo appostamento o per i rinnovi con modifiche.
Alla luce di tali considerazioni, l'individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi ha incidenza nulla.

Per quanto concerne il numero massimo ammissibile di appostamenti fissi il PFV ribadisce i valori limite riportati nei precedenti piani faunistico venatori: 300 appostamenti per le strutture senza richiami vivi, 130 per quelle con richiami vivi.
Anche tale scelta è, in sé, priva di potenziali incidenze aggiuntive, in quanto non varia il quadro pianificatorio precedente e configura un'incidenza nulla.

Nei siti della rete Natura 2000 della Provincia di Genova sono autorizzati 46 appostamenti fissi, 3 autorizzati per l'uso di richiami vivi, 43 senza richiami, per i quali è individuata un'incidenza non significativa, per cui non risulta necessario lo studio di incidenza ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, salvo modifiche sostanziali o l'intervento di condizioni di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat (quali quelle previste dalle Misure di conservazione).

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

Il PFV prevede l'assegnazione agli istituti di gestione privata della caccia in forma riservata un'estensione massima del 10% del TASP: 7% per le Aziende faunistico-venatorie (AFV), a prevalente vocazione naturalistica, 3% per le Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) incompatibili con la presenza di SIC e ZPS e attualmente non presenti sul territorio provinciale.
All'interno di tali aziende, può essere destinata all'addestramento dei cani e alle prove cinofile una percentuale massima del 25% del territorio.
I potenziali impatti derivanti da tali istituti di gestione privata dell'attività venatoria sono analoghi per tipologia a quelli rilevabili per le attività venatorie svolte sul territorio di caccia programmata, la cui incidenza è analizzata nella seconda sezione dello Studio.
È comunque da evidenziare una maggiore consistenza degli impatti nel caso le Aziende agri-turistico-venatorie, a causa della maggiore pressione venatoria e delle cospicue immissioni di animali di allevamento dotati di scarsa rusticità.

Dette scelte, assieme alla previsione di sottoporre a valutazione di incidenza ogni nuova AFV o rinnovo con modifiche, sono in linea con gli Indirizzi regionali ed in grado di escludere ogni incidenza da parte della pianificazione faunistico-venatoria provinciale.
Nel territorio della Provincia di Genova sono autorizzate due AFV, denominate Montarlone (Comune di Rovegno) e Monte Zatta (Comune di Ne).
Tali aziende insistono in modo parziale, rispettivamente, sui SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave e IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea.
Entrambe le Aziende sono antecedenti all'istituzione della rete Natura 2000, essendo state autorizzate per la prima volta nel 1997 (Montarlone) e nel 1999 (Monte Zatta).

Ambiti Territoriali di Caccia

La suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in ATC potrebbe determinare, qualora avvenisse in modo squilibrato rispetto alla distribuzione dei cacciatori residenti sul territorio, un'eccessiva pressione venatoria in alcuni settori provinciali.
Il nuovo PFV conferma la suddivisione in due Ambiti territoriali di caccia, Genova 1 Ponente e Genova 2 Levante, basata su una ripartizione equilibrata della pressione venatoria, abbinando i comprensori faunistici omogenei costieri, con una maggiore presenza di cacciatori residenti, con quelli dell'entroterra.
Tale scelta è in linea con quanto indicato dalla l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali a proposito delle dimensioni subprovinciali e dell'omogeneità.

Sono interessati dal territorio di caccia programmata, in varia misura tutti i SIC terrestri e la ZPS, ad eccezione del SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella, interamente compreso all'interno dell'Oasi Entella, confermata dal PFV.

La conferma dei due ATC esistenti non determina alcuna incidenza aggiuntiva a carico dei siti e delle specie della rete Natura 2000, a maggior ragione in considerazione del calo numerico dei cacciatori avvenuto tra le due pianificazioni e della conseguente riduzione della pressione venatoria.

Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

Il PFV conferma e aggiorna le linee operative adottate dall'Amministrazione provinciale a partire dalla precedente pianificazione.
La consistente riduzione delle risorse disponibili per fare fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni, avvenuta nel corso degli ultimi anni, non può che indirizzare verso un utilizzo dei fondi sempre più mirato alla prevenzione, mentre il risarcimento non potrà più essere considerato come l'approccio ordinario per affrontare la problematica dei danni alle attività agro-silvo-pastorali.
In tale ottica, il PFV individua i seguenti criteri per il risarcimento:

- straordinarietà del risarcimento;

- omogeneità di valutazione;
- tempestività delle verifiche;
- valorizzazione dell'attività agro-silvo-pastorale;
- coinvolgimento delle componenti operanti sul territorio.

I criteri per la prevenzione sono i seguenti:

- compatibilità territoriale;
- efficacia degli strumenti adottati;
- congruità del contributo;
- coinvolgimento delle componenti operanti sul territorio.

La definizione di tali criteri, in gran parte corrispondenti a quelli precedenti, non definisce ripercussioni territoriali e non è quindi in grado di generare alcuna incidenza diretta o indiretta su habitat e specie tutelati dalla rete Natura 2000.

Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat

Le linee di indirizzo per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat non subiscono significative variazioni rispetto alla pianificazione precedente.
Si ritiene pertanto di poter escludere incidenze significative derivanti da tale previsione, che è rivolta alla realizzazione di attività finalizzate a un effetto positivo sull'ambiente e che, se realizzate in siti Natura 2000, dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione individuati per i siti stessi o, in caso contrario o dubbio, essere sottoposte ad opportuna valutazione d'incidenza.

Aree boscate percorse dal fuoco

Il PFV prende atto dell'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, secondo quanto previsto dalla normativa, ed effettua il computo dell'estensione del territorio vietato alla caccia con le modalità disposte dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.
Di conseguenza, non esistendo alcun potere pianificatorio sulle aree boscate percorse dal fuoco, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV relativamente alle stesse, né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Pareti di roccia

Il PFV prende atto dell'individuazione delle pareti rocciose oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, ai sensi dell'art. 11 l.r. 29/94, nelle quali è istituito il divieto di arrampicata.
In Provincia di Genova le pareti rocciose oggetto di tutela sono state individuate con Del. G.P. n. 30 del 17/01/96, modificata con Del. G.P. n. 1134 del 31/07/96.

Tale argomento, pur citato dagli Indirizzi regionali, non costituisce materia del PFV ai sensi delle leggi vigenti; dalla presa d'atto effettuata dal PFV non scaturisce pertanto alcun impatto significativo sull'ambiente né, conseguentemente, alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Sezione II
Attività previste dal PFV

Nella Sezione II è presa in considerazione l'incidenza delle attività attese a seguito dell'approvazione del PFV, in funzione delle scelte di pianificazione dallo stesso effettuate.
Tali attività, che sono quelle previste dalla legge e dall'ordinaria prassi gestionale e venatoria, sono state raggruppate in categorie omogenee, funzionali alla trattazione dell'incidenza che le stesse possono determinare sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali sono stati istituiti i siti che compongono la rete Natura 2000.

Caccia al Cinghiale a squadre

In Provincia di Genova la caccia al Cinghiale a squadre è praticata in via prevalente nella modalità della braccata, nella quale i conduttori dei cani da seguita sospingono i cinghiali presso punti fissi di tiro (poste). L'utilizzo di un numero elevato di ausiliari la rende una forma di caccia molto invasiva, che produce un forte impatto su tutta la fauna delle zone utilizzate.
Tale impatto per le specie omeoterme di interesse conservazionistico (mammiferi in Allegato II Direttiva 92/43/CEE, uccelli in Allegato I Direttiva 2009/147/CE) può essere essenzialmente individuato in:

- rischio di abbattimento accidentale di esemplari di Lupo (*Canis lupus*);
- disturbo ai rapaci rupicoli

L'incidenza della caccia in braccata può essere efficacemente mitigata grazie all'istituzione di un sistema coerente di zone protette provinciali, proponendo quale misura di mitigazione aggiuntiva la promozione di nuove tecniche venatorie, che si affianchino a quelle sino ad oggi utilizzate attraverso opportune integrazioni e modifiche dei regolamenti per la caccia agli ungulati. La progressiva - e sino a oggi pressoché costante - riduzione del numero di praticanti l'attività venatoria conduce inevitabilmente verso la differenziazione delle forme di caccia al Cinghiale, in risposta all'esigenza di impiegare tecniche che necessitino un numero inferiore di effettivi, quali la caccia in girata e la caccia di selezione.
Si ritiene prematura l'adozione di mitigazioni restrittive sull'uso delle munizioni tradizionali, auspicando che opportuni provvedimenti legislativi - comunitari, nazionali o regionali - ne prevedano la riduzione e il superamento in modo graduale, di pari passo con una maggiore informazione e sensibilizzazione per il mondo venatorio e con la diffusione di valide alternative - comparabili sul piano della sicurezza, delle prestazioni balistiche e dei costi - per le differenti forme di caccia.

Caccia di selezione

La caccia di selezione è praticata in Provincia di Genova su Capriolo e Daino; il PFV ne prevede l'applicazione anche sul Cinghiale ed è possibile immaginarne entro pochi anni l'estensione al Cervo a seguito del consolidamento della presenza di questa specie.
Le caratteristiche intrinseche di tale forma di caccia, in parte fissate anche nella legge regionale, la rendono la forma di caccia con il minore impatto ambientale: è esercitata in forma individuale, con una distribuzione programmata della pressione venatoria; non viene fatto uso di cani, ad eccezione dell'eventuale ricorso al cane da traccia per il recupero dei capi feriti; sono utilizzate armi a canna rigata munite di ottica di mira per la massima precisione nell'esecuzione del tiro.
Ulteriori requisiti fondamentali sono la predisposizione, per ciascuna specie, di un piano di prelievo differenziato per classi di sesso ed età, predisposto sulla base di censimenti effettuati annualmente e soggetto alla valutazione da parte dell'ISPRA.
La caccia di selezione e le attività organizzative e di programmazione correlate (realizzazione censimenti, istituzione unità di gestione, definizione piani di prelievo) determinano un'incidenza nulla o decisamente non significativa.
La caccia di selezione può anzi consentire di effettuare un prelievo pienamente sostenibile, tale da poter essere correlato indirettamente ad effetti positivi sullo stato di conservazione della rete Natura 2000.

Caccia da appostamento

In questa categoria è considerata la caccia da appostamento che si svolge nei confronti dell'avifauna, nelle aree e nei periodi interessati da un consistente flusso migratorio.
Può essere condotta da una struttura fissa o temporanea, con o senza richiami vivi; è praticata nei periodi, con i carnieri e nel numero di giornate di caccia settimanali stabiliti per le diverse specie dal calendario venatorio regionale.
In generale, tale forma di caccia non può essere definita conservativa, in quanto non è noto lo status delle popolazioni cacciate, né l'entità del prelievo effettuato nelle diverse aree attraversate durante il volo migratorio. Tuttavia, lo status di conservazione pan-europeo delle specie che sopportano il maggiore prelievo è, secondo Birdlife International, favorevole.
L'incidenza della caccia da appostamento, che si rivolge a specie cacciabili con uno stato di conservazione favorevole, può quindi essere ricercata nella possibilità di abbattimento involontario di avifauna protetta.
Il mantenimento del divieto di caccia all'Allodola - nei calendari venatori regionali o nelle relative integrazioni provinciali - può rappresentare un'adeguata misura di mitigazione, per la salvaguardia di alcune specie tutelate.
Ulteriore fattore di incidenza può essere individuato nel disturbo provocato dalle detonazioni nelle località interessate dai flussi migratori e, in collegamento con le stesse ma con incidenza sugli habitat, dall'accumulo di piombo nel terreno per la persistente attività di sparo, nel corso degli anni, in aree puntiformi.
Per quanto concerne il disturbo, si ritiene che la costituzione di un sistema di Zone protette provinciali coerente con gli obiettivi di conservazione della fauna e della rete Natura 2000, attraverso l'istituzione di Oasi per la tutela specifica dei migratori, sia una misura di mitigazione adeguata a controbilanciare le potenziali incidenze sulle specie dell'attività venatoria da appostamento.
Spesso la presenza di un appostamento, specialmente se fisso e realizzato sul terreno, può costituire un fattore di incidenza positiva quando, in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 15 della l.r. 29/94, siano mantenute le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante.

Infine, nel caso degli appostamenti fissi, per i quali è disposto il divieto di caccia entro il raggio di m 100, l'utilizzo di tali strutture autorizzate può ridurre la pressione venatoria nei siti occupati.
Gli Indirizzi regionali prevedono che l'autorizzazione ed il rinnovo con modifiche degli appostamenti fissi siano obbligatoriamente soggetti a valutazione di incidenza qualora le strutture ricadano in siti della rete Natura 2000.

Caccia vagante

In questa macrocategoria sono raggruppate le restanti forme di caccia effettuate in forma vagante, in realtà assai differenziate per modalità di svolgimento, effettuate nel corso della stagione venatoria nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, secondo la disciplina dettata per ciascuna specie e tecnica di caccia dal calendario venatorio regionale.

In Provincia di Genova si tratta essenzialmente della caccia in forma vagante all'avifauna migratoria, la caccia alla Beccaccia con il cane da cerca o da ferma, la caccia alla Lepre con il cane da seguita, la caccia ai galliformi con il cane da cerca o da ferma, la falconeria.
La caccia alla fauna stanziale e migratoria in forma vagante presenta un'incidenza non significativa sugli habitat e sulle specie della rete Natura 2000, per cui sono escluse dalla valutazione d'incidenza tutte le azioni preliminari o collegate a tali attività: dagli eventuali piani di prelievo per la fauna stanziale, fino alle azioni di pianificazione e programmazione inerenti l'attività di eventuali unità di gestione per il prelievo sostenibile di Lepre e Pernice rossa.
Per la tutela delle specie protette è opportuno il mantenimento del divieto di caccia all'Allodola, misura non solo di mitigazione, ma utile per la salvaguardia di tale specie che, pur essendo tuttora annoverata tra quelle cacciabili, presenta tuttavia, come sopra ricordato, uno stato di conservazione sfavorevole.
Riprendendo le considerazioni già effettuate per la caccia al Cinghiale a squadre, si ritiene che le incidenze rilevate possano essere mitigate, più che con l'imposizione di limitazioni motivate dalla presenza della rete Natura 2000, attraverso un'evoluzione dell'attuale quadro faunistico venatorio verso una maggiore differenziazione e specializzazione delle forme di caccia: è quanto propone il PFV con l'istituzione di unità di gestione per la caccia alla fauna stanziale, in grado di coinvolgere il cacciatore nella conservazione del patrimonio faunistico e, conseguentemente, naturalistico nella sua interezza.

Controllo faunistico

Il controllo faunistico è finalizzato, prevalentemente, a limitare i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anche nelle zone di divieto di caccia e attraverso il contenimento numerico delle specie responsabili di tali danni.
Il controllo dal Cinghiale è l'attività di controllo largamente prevalente in Provincia di Genova, a causa dagli ingenti danni che la specie provoca alle attività agro-silvo-pastorali.
Una crescente rilevanza è stata assunta negli anni dalle problematiche di pubblica incolumità, per la sempre maggiore presenza di esemplari nelle aree prossime ai centri abitati, nelle estese aree di contatto con ambienti boschivi, e per le situazioni di minaccia alla sicurezza stradale legate al rischio di collisioni con veicoli.
Nello Studio di incidenza è stato discusso sia l'impatto del Cinghiale su habitat e specie della rete Natura 2000, sia l'impatto su questi da parte delle azioni di controllo del Cinghiale.

Il controllo con metodi indiretti è rappresentato essenzialmente dalla realizzazione di opere di prevenzione (recinzioni metalliche e pastori elettrici), nonché dalle operazioni di allontanamento con i cani.
Il controllo con metodi diretti prevede l'abbattimento dei cinghiali e si attua attraverso l'uso di gabbie mobili e recinti fissi di cattura, appostamenti ed interventi di controllo collettivi.

Per gli impatti e le incidenze degli interventi di controllo collettivo valgono le considerazioni esposte a proposito della caccia al Cinghiale a squadre (comprese le considerazioni sul superamento delle munizioni contenenti piombo) con ulteriori impatti:

- nel periodo in cui la caccia è chiusa, in settori del territorio venabile e delle Zpp;
- durante la stagione venatoria, in settori delle Zpp.

Il controllo del Cinghiale può interessare tutti i SIC e la ZPS della provincia di Genova, per finalità rivolte sia alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali, sia al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti che compongono la rete Natura 2000.

Come si è osservato, gli interventi di controllo, attuati primariamente per contrastare e ridurre l'impatto della specie sulle attività agro-silvo-pastorali, possono costituire, se realizzati in forma collettiva secondo la tecnica della braccata, un'attività dal forte impatto, potenzialmente portatrice di incidenze negative e pertanto suscettibile di mitigazione.
D'altro canto, si è sottolineato come la rilevanza degli impatti del Cinghiale su habitat e specie richieda - quale mitigazione di una densità di popolazione incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia - l'adozione di adeguate misure di controllo, che possono essere considerate un intervento necessario per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie della rete Natura 2000.
Occorre pertanto che i due aspetti presi in esame trovino una efficace sintesi nell'utilizzo differenziato, nel tempo e nello spazio, delle tecniche di controllo diretto ed indiretto disponibili, superando l'attuale preponderante ricorso all'intervento collettivo in braccata.

Le azioni di controllo indiretto del Cinghiale dovranno evitare il ricorso agli allontanamenti con i cani all'interno della rete Natura 2000 e delle Zone protette provinciali, per il rilevante impatto degli ausiliari sulla fauna protetta, a fronte di un'efficacia solo momentanea di detti interventi.

Le misure di mitigazione delle azioni di controllo diretto prevedono che in tutte le Zpp siano privilegiate le tecniche delle gabbie mobili, dei recinti fissi e dell'appostamento, in particolare nei siti della rete Natura 2000 dove è segnalata la presenza del Lupo.
Tali indicazioni generali, valide ai fini della mitigazione dell'incidenza, potranno essere derogate nelle Zpp - sovrapposte o meno alla rete Natura 2000 - per le quali siano note rilevanti criticità per danni da Cinghiale alle attività agricole o una presenza eccessiva presso centri abitati: in queste situazioni si ritiene necessaria una maggiore flessibilità nella scelta della tecnica d'intervento, consentendo interventi collettivi con il numero massimo di due ausiliari oppure in girata.
In particolari condizioni, corrispondenti ai Valichi Montani - finalizzati in modo specifico alla tutela dell'avifauna migratoria - e alle Oasi inserite in un contesto urbano problematico, il numero di ausiliari ammessi nelle azioni di controllo è aumentabile sino a sei.
Nelle porzioni di SIC e ZPS non sottratte all'esercizio venatorio si ritiene prioritaria, rispetto all'esigenza di mitigare la potenziale incidenza, la possibilità di continuare ad adottare misure tempestive di contenimento del Cinghiale, a tutela delle attività agricole e della pubblica incolumità, anche con l'abituale strumento del controllo in forma collettiva.
Anche in tale caso, la revisione degli strumenti regolamentari per il prelievo degli ungulati a favore di una pluralità di tecniche applicabili, già proposta quale misura di mitigazione per l'attività di caccia in braccata, potrà indubbiamente garantire effetti positivi, nel medio termine, anche sull'attuazione di forme di controllo meno impattanti.

Con l'adozione delle cautele e delle mitigazioni indicate nello Studio di incidenza, l'approvazione e l'attuazione dei documenti per il riequilibrio faunistico del Cinghiale in Provincia di Genova non necessitano di ulteriore valutazione d'incidenza.

Oltre al Cinghiale, sono oggetto di controllo diretto alcune specie di piccoli predatori opportunisti, in grado di creare danni economici ad aziende agricole e piccoli allevamenti e, nelle zone protette provinciali e nelle AFV, esercitare un considerevole impatto a carico delle specie di interesse produttivo.
Tali programmi di intervento comprendono attualmente le seguenti due specie:

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

In passato sono state oggetto di controllo anche la Volpe (*Vulpes Vulpes*), specie cacciabile di cui era autorizzato l'abbattimento (all'aspetto sugli adulti, in tana sui piccoli) e la Faina (*Martes foina*), specie protetta di cui era prevista la traslocazione dopo la cattura con gabbie.

L'impatto di queste attività sugli habitat è nullo, non essendo prevista alcuna azione sugli stessi, se non la posa temporanea di gabbie-trappola.
Lo status di conservazione favorevole delle specie sopra citate, la selettività dei metodi impiegati e l'attuazione dei piani di controllo da parte della Polizia provinciale e di soggetti autorizzati rendono nullo il rischio di incidenza significativa dell'attività, in particolare quello derivante da abbattimenti errati.
Può essere altresì riscontrata un'incidenza positiva per le specie dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (ed es. quelle nidificanti a terra), quando i piani in esame siano volti a limitare potenziali predatori di uova e nidiacei delle stesse.
Per quanto sopra, i piani di limitazione numerica delle specie citate, nonché eventualmente della Gazza (*Pica pica*) non saranno assoggettati a valutazione di incidenza per eventuali interventi previsti in aree della rete Natura 2000.
Analogamente, eventuali piani di controllo dei cervidi, da effettuarsi secondo il metodo del prelievo di selezione, di cui si è sopra osservata l'incidenza non significativa, non saranno sottoposti a valutazione di incidenza, ferma restando l'acquisizione del parere ISPRA.
Altri interventi mirati al controllo faunistico di ulteriori specie, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della l. 157/92 e dall'art. 36 dalla l.r. 29/94, dovranno essere oggetto di apposita valutazione di incidenza ai sensi della DGR 30/2013.

Prevenzione danni

L'attività di prevenzione dei danni è promossa dalla Provincia di Genova, in coerenza con le disposizioni normative, con l'obiettivo di limitare l'impatto della fauna selvatica sulle attività agro-silvo-pastorali.
Tale impatto si concretizza prevalentemente nei danni provocati dal Cinghiale e dai cervidi a colture e pascoli e nelle predazioni del Lupo nei confronti del bestiame.
Si tratta principalmente di recinzioni metalliche e pastori elettrici, metodi che presentano incidenza negativa nulla o non significativa e, in alcuni casi, una apprezzabile incidenza positiva; il loro utilizzo non è da assoggettare a valutazione d'incidenza, con l'unica eccezione delle recinzioni fisse di estensione superiore all'ettaro all'interno dei siti della rete Natura 2000.

Miglioramenti ambientali

Il PFV prevede linee di indirizzo per la gestione delle Zone protette provinciali, il cui nucleo fondamentale è costituito dagli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
Tali interventi possono essere realizzati anche sul territorio agro-silvo-pastorale destinato all'attività venatoria.
In provincia di Genova, i miglioramenti ambientali a fini faunistici sono prevalentemente collegati al mantenimento degli ambienti aperti, che rivestono particolare interesse nella gestione faunistico-venatoria in quanto possono contribuire ad aumentare la capacità di carico del territorio per specie di interesse venatorio come la piccola fauna stanziale (Lepre e Pernice rossa) e migratori come, ad esempio, la Beccaccia.
Grazie alla coerenza con gli obiettivi di conservazione individuati per ciascun sito della rete Natura 2000, gli interventi di miglioramento ambientale previsti per le Zone protette provinciali hanno potuto accedere a specifici finanziamenti, stanziati dalla Regione Liguria per azioni di conservazione all'interno dei SIC, ottimizzando le risorse disponibili nella realizzazione di interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti che formano la rete Natura 2000.
Al di fuori delle Zone protette provinciali, gli interventi di miglioramento ambientale sono promossi dagli ATC sul territorio aperto all'attività venatoria. Nei settori eventualmente compresi all'interno dei confini di SIC e ZPS, il PFV stabilisce che gli interventi di miglioramento ambientale siano programmati in accordo con le linee di indirizzo provinciali e in accordo con gli obiettivi di conservazione della biodiversità.
Anche questi interventi non sono soggetti a valutazione di incidenza e potranno produrre ricadute positive sia sulla fauna oggetto di prelievo venatorio, sia su specie ed habitat presenti nel sito.

Censimenti

Il PFV prevede lo svolgimento di attività volte a monitorare la consistenza numerica delle popolazioni di maggiore interesse gestionale.
Alcuni dei dati rilevati sono proposti quali indicatori nell'ambito del presente Rapporto ambientale, per il monitoraggio degli impatti derivanti dall'attuazione del PFV sul TASP provinciale.
Sono oggetto di regolari azioni di censimento, promosse dall'Amministrazione Provinciale o dagli ATC, le seguenti cinque specie: Cinghiale, Pernice rossa, Lepre, Capriolo e Daino.
Le relative attività di censimento e monitoraggio faunistico hanno incidenza nulla o non significativa, per cui potranno essere programmate e svolte senza l'effettuazione di valutazione d'incidenza.
Eventuali monitoraggi o studi condotti con ulteriori metodi, anche sperimentali, non in forma individuale, con l'utilizzo di cani o con altre caratteristiche metodologiche o temporali tali da generare forme di disturbo potenzialmente rilevante, dovranno essere opportunamente sottoposti a valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia

L'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia possono costituire una delle attività faunistico-venatorie di maggiore impatto, sia per il disturbo recato dagli stessi ausiliari, sia per la frequenza con cui nelle zone a ciò destinate viene effettuata l'immissione di animali di allevamento appartenenti a specie cacciabili.
Secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, per le domande di nuove zone e per i rinnovi con modifiche di ZAC comprese in tutto o in parte nei SIC è obbligatoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione d'incidenza. Sono escluse le istanze di rinnovo, senza modifiche, delle zone ricadenti in SIC già valutate nel contesto del PFV, fatte salve eventuali condizioni straordinarie, di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat.
In sede di valutazione di incidenza si dovrà escludere la possibilità di autorizzare zone di addestramento cani su Cinghiale, recintate, nei settori dei SIC ove siano segnalati habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
Per le zone transitorie, in sede di valutazione d'incidenza si dovrà rispettare sempre l'esclusione del periodo 15 aprile - 15 luglio, estendendo ai SIC la condizione di utilizzare esclusivamente il periodo 15 luglio - 15 settembre, già previsto dagli Indirizzi regionali per ZRC, Oasi, Valichi montani e Foreste regionali.
L'allenamento e l'addestramento degli ausiliari nel territorio da aprirsi alla caccia è confermato dal PFV nei periodi già previsti dalla normativa vigente, che lo consente dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, con esclusione del martedì e del venerdì, salvo il territorio della ZPS Beigua-Turchino, in cui è consentito a partire dal 1° settembre.
Tale attività, in considerazione dei periodi post-riproduttivi interessati e dell'assenza di sparo, presenta incidenza nel complesso non significativa: nulla sugli habitat, nulla o trascurabile sulla fauna tutelata dalle direttive 43/92/CEE e 2009/147/CE.
Su Beccaccia e Cinghiale la legge regionale prevede infine la possibilità di autorizzare l'allenamento dei cani, in zone specifiche, nel mese di marzo: il PFV circoscrive tale opportunità alla Beccaccia, con finalità prevalenti di monitoraggio; tale attività potrà interessare anche il territorio dei SIC soltanto previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore, su istanza delle Associazioni venatorie o cinofile proponenti.
In linea generale, l'adozione della procedura di valutazione di incidenza, con le indicazioni sopra riportate per ogni tipologia di attività di cinofilia venatoria, sembra di per sé misura sufficiente a garantire l'assenza di incidenze negative significative sui SIC eventualmente interessati.

Immissioni

L'unica forma di immissione ammessa dal PFV è il ripopolamento per finalità faunistico-venatorie, esercitato dagli Ambiti Territoriali di Caccia, dagli Istituti per la gestione privata della caccia (AFV, AATV) e dalle Associazioni venatorie, sulla base della normativa vigente.
L'Amministrazione provinciale da diversi anni non effettua alcun tipo di ripopolamento, neppure all'interno delle Zone protette provinciali.
Le ZRC della Provincia di Genova non sono utilizzate per catture (e conseguenti ripopolamenti in aree limitrofe), ma esplicano la loro funzione mediante irradiamento della fauna nel territorio circostante.

Le specie oggetto di ripopolamento in provincia di Genova sono le seguenti cinque: Quaglia, Starna, Pernice rossa, Fagiano e Lepre. Si tratta, di norma, di animali d'allevamento.
Le stesse specie sono utilizzate nelle Zone per l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani da caccia (ZAC), con finalità differenti rispetto al ripopolamento venatorio, ma con effetti e impatti analoghi.

Gli impatti, pur rilevanti, delle immissioni a scopo di ripopolamento non determinano effetti diretti o indiretti rilevanti sugli habitat della rete Natura 2000; per quanto riguarda l'incidenza sulle specie, possono essere ravvisati effetti indiretti, generati essenzialmente dall'alterazione temporanea delle relazioni ecologiche e, in particolar modo, dei rapporti trofici tra le specie presenti.

Si individua pertanto un'incidenza moderatamente negativa, anche se indiretta, mitigabile mediante la riduzione del ricorso al ripopolamento a fini venatori, soprattutto all'interno dei siti della rete Natura 2000; come misura di mitigazione si individua il divieto di immissione del Fagiano in SIC e ZPS, specie per la quale il territorio provinciale non è, peraltro, vocato.
Inoltre, si ritiene comunque necessaria la valutazione di incidenza per i piani di immissione effettuati da ATC e Associazioni venatorie che interessino il territorio della rete Natura 2000.

In linea con le proposte del PFV, già presenti negli indirizzi della precedente pianificazione, è necessario il progressivo abbandono del ripopolamento periodico e "consumistico", a favore dell'istituzione di unità di gestione per la caccia specialistica, alla Pernice rossa con il cane da ferma e alla Lepre con il cane da seguita, ove praticare forme di prelievo conservativo sulla base degli esemplari censiti.

Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi realizzati nelle unità di gestione per la caccia specialistica istituite dagli ATC, sulla base di progetti approvati dall'ISPRA, nonchè i piani di immissione di AFV e ZAC già sottoposte a valutazione di incidenza, ferme restando l'appartenenza a popolazioni autoctone degli animali immessi e le relative verifiche sanitarie obbligatorie.

Sezione III
Sintesi delle incidenze, misure di mitigazione, valutazioni di incidenza successive

L'analisi effettuata nella Sezione I ha evidenziato incidenze non significative (o nulle) per la totalità delle previsioni del PFV, con l'eccezione dell'incidenza positiva rilevata per l'individuazione delle Zpp.
Più complessa è risultata l'analisi delle attività attese dall'applicazione del PFV. L'esame condotto nella Sezione II ha evidenziato la presenza di potenziali incidenze significative in 7 delle 10 categorie di attività prese in esame.
Oltre alla caccia di selezione, i miglioramenti ambientali e i censimenti, sono risultate prive di incidenza le ordinarie attività di controllo faunistico su specie diverse dal Cinghiale.

Incidenze negative

Le incidenze significative negative sono individuate nella possibilità che si verifichino quattro distinte categorie di eventi:

Abbattimento specie protette
L'incidenza, diretta a specie protette, è possibile per la maggior parte delle tipologie di caccia: caccia al cinghiale a squadre, caccia da appostamento, caccia vagante. Non è da escludere, sebbene sia meno probabile per la presenza del personale di vigilanza, per il controllo del cinghiale in forma collettiva.

Disturbo
L'incidenza nei confronti di specie protette è determinata prevalentemente dall'utilizzo degli ausiliari, secondariamente dagli spari e dalla presenza umana; si riscontra per il controllo del Cinghiale con il metodo della braccata, per la caccia al Cinghiale in forma collettiva, per l'addestramento degli ausiliari nelle ZAC di tipo B e per la caccia da appostamento. Appare meno significativa per le tipologie di caccia in forma vagante.

Alterazione habitat/ecosistemi
Rientrano in questa categoria le incidenze a carico degli habitat protetti (alterazione, riduzione, frammentazione):
- realizzazione di recinzioni metalliche di estensione superiore all'ettaro in siti Natura 2000;
- realizzazione di ZAC di tipo C, recintate per l'addestramento su cinghiali, in siti comprendenti habitat di interesse comunitario.

Le incidenze sulle specie sono determinate indirettamente dalle immissioni a scopo di ripopolamento, con:
- alterazioni nelle dinamiche naturali, determinate dalla liberazione di animali di allevamento;
- inquinamento genetico, a causa dell'eventuale immissione di soggetti appartenenti a ceppi non locali;
- diffusione di agenti patogeni;
- creazione di maggiori disponibilità trofiche concentrate per periodi e località, a vantaggio delle popolazioni di predatori opportunisti.

Inquinamento/avvelenamento da piombo
L'incidenza è stata studiata soprattutto per gli ambienti acquatici e per i rapaci necrofagi: i primi non sono presenti in modo significativo sul territorio, mentre i secondi sono per ora segnalati in modo occasionale. Possono essere invece previsti fenomeni di accumulo di metallo tossico presso appostamenti fissi e ZAC di tipo B operanti da molto tempo, mentre per il Lupo è segnalato il rischio da avvelenamento, per l'ingestione di animali contenenti frammenti di proiettile, possibilità legata in modo particolare ad esiti frequenti (capi feriti non recuperati) dell'attività di caccia al Cinghiale a squadre, possibili anche per l'attività di controllo svolta con analoga tecnica.

Incidenze positive

Le incidenze positive sono state individuate nella possibilità che si verifichino tre distinte fattispecie:

Salvaguardia habitat/specie protette
L'incidenza, rivolta a specie ed habitat, è stata riscontrata:

- nella possibilità di mantenere in equilibrio le popolazioni di ungulati - non escluso il Cinghiale - riducendo l'impatto sugli habitat attraverso la caccia di selezione;
- nella realizzazione di interventi di mantenimento delle caratteristiche dei siti utilizzati, spesso aree aperte, da parte dei titolari di appostamento fisso;
- nell'effettuare azioni di controllo faunistico del Cinghiale o la posa di recinzioni elettrificate, in siti della rete Natura 2000 con presenza di habitat o specie sensibili all'ungulato;
- nel concretizzare azioni di miglioramento ambientale, quanto queste coincidano, come nel caso delle previsioni del PFV, con gli interventi necessari per la conservazione degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati designati;
- nell'istituzione di ZAC senza sparo su selvaggina naturale, che riducono la pressione venatoria in aree con presenza di habitat e specie tutelate, senza essere attive durante il periodo riproduttivo.

Miglioramento dello stato delle conoscenze su habitat/specie protette

Le attività indicate implicano un'incidenza con caratteristiche positive, per il contributo che i censimenti faunistici (compresi quelli propedeutici ad attività di caccia) forniscono nella conoscenza dello status delle specie di interesse faunistico venatorio oggetto di monitoraggio, indirettamente connesso alle condizioni complessive degli ambienti che le stesse occupano.

Sviluppo di forme di caccia sostenibile

Si fa cenno, infine, all'incidenza positiva, benché indiretta e di significatività da valutare, rappresentata da innovazioni nella gestione venatoria, quali:

- lo sviluppo di forme di caccia meno impattanti, quali la caccia di selezione;
- l'istituzione di unità di gestione specialistiche;
- la realizzazione di attività di censimento e di miglioramento degli habitat come presupposto per la realizzazione della successiva attività di prelievo;
- la valorizzazione delle ZAC, per un'attività cinofila di qualità che può consentire di mitigare alcune delle incidenze riscontrate, con effetti indiretti positivi anche sul mantenimento della biodiversità.

Mitigazione delle incidenze e valutazioni d'incidenza successive

Tutte le incidenze ipotizzate per attività attese a seguito dell'approvazione del PFV sono mitigabili.

Le mitigazioni proposte nel corso della discussione delle singole attività sono presentate in forma schematica nel Rapporto ambientale.

Tutte le misure di mitigazione proposte:

- sono fattibili;
- sono monitorabili;
- evitano l'incidenza alla fonte.

Inoltre, in molti casi, le mitigazioni proposte hanno efficacia non solo sui siti della rete Natura 2000, ma sull'intero territorio provinciale per le specie target.

Conclusioni Studio d'incidenza

Le scelte di pianificazione adottate dal PFV, analizzate sotto il profilo dell'integrazione con gli obiettivi della rete Natura 2000, non presentano incidenze negative; la perimetrazione delle Zone protette provinciali punta a costituire un sistema di aree di divieto venatorio efficienti nella tutela delle specie di maggior pregio, consentendo al contempo il controllo di specie problematiche come il Cinghiale, che arrecano non solo notevoli danni alle attività umane, ma anche una rilevante incidenza nei confronti di specie ed habitat tutelati dall'Unione Europea.
L'analisi svolta nello Studio di incidenza consente di affermare che, per quanto concerne gli effetti della pianificazione (prima sezione dello Studio di incidenza), non sono ravvisabili incidenze sui siti della rete Natura 2000 presenti nelle realtà amministrative confinanti.
Le incidenze reali o potenziali che discendono da attività connesse o previste dal PFV (seconda sezione dello Studio di incidenza) non risultano in grado di generare effetti trasmissibili in aree diverse da quelle amministrate.
L'adozione delle misure di mitigazione proposte consente di ridurre o annullare le possibilità di incidenza negativa delle attività connesse al PFV, legate soprattutto alle modalità tradizionali di caccia, senza introdurre limitazioni sostanziali ma proponendo un'evoluzione positiva della cultura venatoria.
Il PFV recepisce le misure di mitigazione individuate dallo Studio di incidenza, attuandone già una parte. Le restanti misure saranno oggetto d'attuazione nel corso del periodo di applicazione del PFV, nell'ambito degli atti di disciplina dell'attività venatoria: Regolamenti, Autorizzazioni, Integrazioni provinciali al Calendario venatorio regionale.
Gli indicatori individuati a conclusione del Rapporto ambientale consentiranno il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure di mitigazione previste.

Monitoraggio del PFV

Gli impatti significativi dell'attuazione del PFV sull'ambiente sono controllati attraverso un'azione di monitoraggio, che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; in caso di impatti negativi imprevisti, il monitoraggio consente l'adozione delle opportune misure correttive.
Il monitoraggio delle previsioni del PFV avviene soprattutto attraverso il controllo e la verifica delle attività attese a seguito dell'approvazione dello stesso. Ciò in quanto lo Studio di incidenza non solo non ha individuato incidenze significative legate alle scelte di pianificazione, bensì a carico delle attività che discendono o sono connesse al PFV, ma anche, soprattutto, perché il monitoraggio delle attività attese consente, indirettamente, la verifica dell'efficienza ed efficacia delle scelte di pianificazione adottate.
La responsabilità per l'attuazione del monitoraggio è della Provincia di Genova, che provvederà a redigere, con cadenza annuale, un Rapporto di monitoraggio del PFV, che sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Genova (www.provincia.genova.it).
Per il monitoraggio del PFV sono proposti 31 indicatori descrittivi, individuati sulla base di criteri di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità, in grado di misurare le variazioni dei fenomeni legati al PFV. Gli indicatori sono stati inoltre scelti sulla base di un criterio di economicità, in relazione alla possibilità delle banche dati della Provincia di Genova di essere costantemente aggiornate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione provinciale.
L'individuazione degli indicatori è stata ispirata dagli obiettivi generali e specifici del PFV e dalle misure di mitigazione proposte nello Studio di incidenza.